

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 132 DEL 24/06/2016

OGGETTO:

Indizione di procedura sottosoglia per l'acquisizione del servizio di servizio di Hot Spot e monitoraggio rete Wi-Fi presso la residenza di Corte Maddalene, mediante RDO nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A. Bando “ITC 2009” – Codice C.I.G ZF21A652D8;

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, con la quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25.03.2016 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018”;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25.03.2016 ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2016 – 2018;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 25.03.2016 ad oggetto “Relazione sull'attività svolta nell'anno 2015, Programma delle attività per l'anno 2016, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2015 e Programma delle attività per l'anno 2016 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione”;

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 67 del 11.04.2016 si è proceduto ad affidare alla ditta TECNODATA TRENTINA S.R.L. con sede in Via R. Guardini 24, 38121 Trento P. IVA 01431000221, il servizio di connettività WIFI presso la residenza di Corte Maddalene fino al 30.06.2016;

CONSIDERATO che si rende necessario, per non interrompere il servizio già attivo, procedere all'indizione di una procedura sottosoglia per l'affidamento del servizio di Hot Spot e monitoraggio rete wifi presso la residenza di Corte Maddalene per il periodo 01.07.2016 31.12.2016;

DATO ATTO che è attiva una convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che con nota registrata al prot. aziendale al n..0001407/2016 pos n..38/1 del 15.06.2016 questa Azienda ha iniziato la procedura per la adesione alla convenzione CONSIP Reti Locali 5;

RITENUTO necessario procedere nelle more dell'adesione alla convenzione sopra indicato procedere per non interrompere il servizio mediante affidamento diretto;

VISTO l'art. 7 ad oggetto "MERCATO ELETTRONICO" del Regolamento per gli acquisti in economia di lavori beni e servizi approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15.09.2015 che prevede per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del MEPA di procedere seguendo le seguenti modalità:

- a) RDO (Richiesta di Offerta) Aperta ovvero invitando un numero non limitato di operatori a presentare offerta;
- b) RDO (Richiesta di Offerta) ad invito, ossia con un numero limitato di fornitori invitati a presentare offerta,
- c) RDO (Richiesta di Offerta) con un unico fornitore, ossia con un solo fornitore invitato a presentare offerta utilizzabile per le acquisizioni di importo inferiore a € 40.000,00;
- d) Affidamenti Diretti – realizzabili sul MEPA mediante Ordine Diretto;

RITENUTO di procedere ai sensi dell'art. 7 lett. c) del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15.09.2015;

CONSIDERATO che il servizio è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA nel bando "ITC 2009" meta prodotto Servizi di fornitura di connettività internet;

RILEVATO che la scelta del contraente viene effettuata con procedura sottosoglia mediante RDO nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 93 comma 4) lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;

RITENUTO di quantificare il valore dell'appalto in € 2.300,00 comprensivi degli oneri della sicurezza della ditta IVA esclusa;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

PRECISATO che, l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche o di buon funzionamento dell'appalto si rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato nella forma di corrispondenza commerciale e che la

data di inizio contatto decorre dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione;

CONSIDERATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni, Allegato A e parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove ne utilizzano i parametri prezzo – qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ad oggetto Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Comunicato Presidente A.N.A.C. 11/5/2016 ad oggetto "indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016;

VISTO l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 prevede che per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 196/2009, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

RITENUTO che solamente gli acquisti effettuati fuori da questi canali necessitino della preventiva autorizzazione motivata dell'organo di vertice;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 25.03.2016 ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 25.03.2016 ad oggetto Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 – 2018;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25.03.2016 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018";

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura sottosoglia, mediante RDO nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione M.E.P.A. Bando " ITC 2009" METAPRODOTTO Servizi di fornitura di connettività internet, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di Hot Spot e monitoraggio rete wifi presso la residenza di Corte Maddalene dell'ESU di Verona per il periodo 01.07.2016-31.12.2016;
3. di utilizzare il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 93 comma 4) lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di approvare il Foglio Patti e Condizioni "Allegato A" e parte integrante del presente provvedimento;
5. di quantificare il valore complessivo dell'appalto in euro 2.300,00, comprensivi degli oneri della sicurezza della ditta, IVA esclusa;
6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7. di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono state individuate mediante MEPA ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. c) del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15.08.2015;
8. di stabilire che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, le risultanze delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a., in vigore al momento dell'indizione della gara e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell'aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;
9. di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita commissione composta dal dirigente, funzionario addetto all'ufficio e funzionario incaricato;
10. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l'aggiudicazione della fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa.
11. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;
12. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnati è il seguente: CIG ZF21A652D8;
13. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, ANAC e AgID;
14. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

15. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

ALLEGATO A al Decreto del Direttore n. 132 del 24.06.2016

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "ITC 2009" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 1 (Ambito applicativo)

Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta. Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire all'ESU di Verona il presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- gli articoli contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Art. 3 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 4 (Avvio dell'esecuzione del contratto)

Il servizio decorre dal 01 luglio 2016 e termina il 30 dicembre 2016.

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5 (Adempimenti contrattuali)

Il servizio dovrà essere continuativamente garantito ed eseguito nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione firmata dal direttore dell'esecuzione.

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

Art. 6 (Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 7 (Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

La Stazione Appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, in tal caso le varianti, in aumento o in diminuzione saranno finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante.

Art. 8

(Variazioni entro il 20%)

La quantità dei beni o servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per la Stazione Appaltante valore indicativo.

L'Aggiudicatario nei casi elencati alle lettere a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'aggiudicatario.

In alternativa, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere una variazione della fornitura, entro i limiti del 20% del valore dell'appalto, alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Art. 9

(La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione)

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10

(Verifica di conformità)

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 11

(Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla)

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'Amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

Art. 12

(Termini per concludere la verifica di conformità)

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 13

(La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale)

Il Direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'aggiudicatario del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 14

(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità)

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

Art. 15

(Emissione del certificato di verifica di conformità)

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo l'aggiudicatario, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dall'aggiudicatario, la Stazione Appaltante non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 16

(Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità)

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 17

(L'attestazione di regolare esecuzione)

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'aggiudicatario;
- 3) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'aggiudicatario;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 18

(Penali in caso di ritardo)

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico dell'aggiudicatario inadempiente, fino al 1% dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo pec con la quale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi.

La ditta, con la stessa pec, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute presso l'ESU di Verona, Ufficio Protocollo motivate e comprovate giustificazioni, la ditta inadempiente verrà cancellata dall'Albo nel corso della successiva revisione.

Inoltre, se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 19

(Pagamenti)

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

Codice univoco d'ufficio: UF5AXS

4. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 20

(Revisione dei prezzi delle forniture)

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di Commercio di Verona.

In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

Art. 21 (Proroga contrattuale)

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei).

La proroga contrattuale viene richiesta dalla Stazione Appaltante alle condizioni originarie.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 22 (Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 23 (Contratto e spese di bollo)

I contratti possono essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali.

In caso contrario, fanno carico all'aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente € 16,00 per ogni 4 facciate/100 righe) che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario. L'importo esatto verrà calcolato e comunicato alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere al versamento. La corresponsione dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

documento attestante il versamento di € 16.00 (euro sedici/00), da effettuarsi mediante modello F24, indicando come codice tributo 2501 specificando la causale – ESU di Verona

Art. 24 (Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip)

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'aggiudicatario le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 25 (Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione del CDA ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'ESU di Verona).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato Regolamento reperibile all'indirizzo url del sito dell'ESU di Verona all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” <http://www.esu.vr.it/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/altri> contenuti/corruzione/.

Art. 26

(Luogo di esecuzione e Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Verona.